(3)

Eg.

Sentenza N. 1st - 188

N. 431.71: R. G. Lavoro

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOODE DEL POPOLO ITALIANO

# IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

#### SEZIONE LAVORO

Composto dai signori Magistrati:

Date GTORGIO MANUACCO

Presidente

DRVO SIMONAZZI

Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE ...

Giudice

ha pronunciate la seguente

### SENTENZA

nella causa civile in grado d'Appello iscritta al numero di ruolo sopra laccia

riportato, discussa all'udienza del 3.XI.78

e promossa 7:

con ricorso depositate il 19 Luglio 1978

DA

OMISSIS

in persona del suo Presi-

dente

elettivamente demiciliato in vicalo Falanca - color, o

presso l'avv. G. Biscottini militamente all che la rappresenta

Shr sants e difends in giudizio per delega
per nrocurs reasurbe allle libi.
25 novambre 1975 in orbio del nobalo del . . anole di

Variable A. THEY D. V. I.

moellagre

CONTRO

elettivamente domiciliato in Nilano, Via S. Barnaba, 30 per depresso l'avv. Guido Buffoni che lo rappresenta e difende in giudizio per delega a margine del ricorso notifica to il 4.3.1978 -OGGETTO: Appello sentenza Pretore. I Procuratori della parti, come sopra costituiti, così precisarano la CONCLUSIONI Per l'appellante: chiede che il Tribunale ill.mo, in roforma totale del l'impugnata sentenza del Pretore, previamente ammessa, all'occorrenza, la prova testimoniale qui fattà richiama ti a pag. 1-2 del presente ricorso, con i testimoni già indicati in prime cure, respinga le domande tutte formu late da Ida Castiglioni nel sircorso introduttivo del giudizio ed accolte dal Pretore, condennando la Castiglio

PER L'APPELLATA:

piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,

ni stessa al pagamento delle spese del giudizio.

### GIUDICARE

-respingere l'appello proposto dalla S.P.A. OMISSIS\_

con ogni conseguente effetto di legge unche
in wrdine allo spese.

SVOLGELEUTO DEL PROCESSO

Castiglioni-Ida ha convenuto davanti al Pretore di-Milano la società-Grandi-Magazzini-Voin spa., esponendo:---- di-essere dipendente della-convenuta-dal 15.5.1971--con platamento in TV livello-e-con-mansioni di commessa addetta alle vendite con l'incarico di sistemare ------ la merce nel reparto marocchineria, pulite il reparto, --- vendere il prodotto espesto, accompagnare il cliente alla cassa, attendere che la cassiera effettui la "bat+ tuta"relative all'oggetto venduto-e infine consegnare la merce alla cliențe; di avere qualche volta sostituito, al pari di altre colleghe, la cassiera eventualmente assente; di non avere mai subito rilievi disciplinari; di avere ricevuto il 25.1.1978 una comunicazione a sensi dello art.7 SdL, con la quele si contestavano gravissime irre golarità commesso nei giorni 5,20 e 25 gennaio nell'uso dalla cassa allo atto del pagamento da parte della clientela e veniva disposta la sospendione cautelore con invito a presentare le proprie difese; di essere stata licensiata nonostante le giustifica ni fornite, sulla base dell'addebito concernente una vendita bannettucaielita consernante en oromitan per L. 10.000namma battare lo scontrino di casan, ma

usando la scontrino relativo a una vendita già effet-,

SANIA I

di contestare la veridicità degli addebiti e di ritenere la sanzione sproporzionata alla infrazione e concludeva: dichiararsi il licenziamento privo di giusta causa e/o giustificato motivo con provvedimento ex art. 18 SdL. ivi compreso un risarcimento dei danni peri a L.2.325.. 895. Resisteva la convenuta chiarendo in modo più esplicito gli addebiti, come segue: a) il 5.1.1978 alle 17,30 la ricorrente, dopo avere vendu to un borsellino del prezzo di L.6.000, per il quale ave va rilasciato lo gcontrino 1135, vendette ad altra persona, Loretta Retucci, sinque fazzoletti per l'importo di L.5.000, ma anzichè pare la regolare battuta, fece una battuta a zero e consegnò alla cliunto un precedente scontrino recante il n.1131. Al controllo di cassa risultò non una differenza in eccesso di L.5.000, ma un disavanzo di L. 2240; b) venerdi 20.1.1978 la ricorrente vendette a Taietti meneri di calzetteria per un importo di L.6.500 e registrò in cassa solo L.3.500 rilasciundo lo scontrino

Subito dopo vendette a Ferrari un paio di calzettoni. Ol prezzo di L.6.900 senza registrare no rilametare scontrino (c)mercoledì 25.1.1978 la ricorrende vendette

di pari importo n.1153 e uno scontrino vecchio col n. IX

1117 per lire 3.000.

a Nova Alessandra un portamoneta del prezzo di L.10.
000.registrando l'incasso senza consegnare lo scontri-
no (n. 1041); questo fu invece consegnato a Loretta Re-
tucci che aveva comprato una_cintura_per L.10.000 re-
gistrata con battuta a zero.
Il controllo di cassa effettuato_30 minuti dopo
evidenziava_un disavanzo di L.2.200 -
La convenuta chiariva con successiva memoria che i falt
denunciati erano stati accertati tramite il personale
di una società appostamente incaricata di eseguire i
predetti controlli.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il Pretore, assunte sommarie informazioni, accoglieva
de domanda ritenendo che la genericità della contesta-
zione eveva violato l'art.7 S.d.L.e che gli elementi
i prova assunti tremite personale di vigilanza utiliz-
ato con violazione dello art.3 dello Statuto non pote-
ano essere atilizzati.Dichiarava l'illegittimità del
icenziamento coi provvedimenti conneguenti.
Contro la sentenza h. 1313 del 13.6.1978 ha appel-
lato la società ricorrente sostenendo che i futti,
addebitati per altro=modo non generico, erano stati
comunque provati documentalmente con l'esibizione de-
ali socntrini di cassa e dalla constatata esistenza

di un disavenzo in cassa, nonostante le battute a zero

ripetutamente eseguite. L'azienda ha lamentato il rifiuto, illegittimo del Pretore di anmettere le proye dedotte e l'erroneità della statuizione circa la presunta inamnissibilità delle testimopianze dei dipendenti della Lodige, tenuto anche conto che i sindacati , nel luglio 1977, erano stati informuti della identità e dell'incarico di vigilanza affidato alla società Lodge. L'azienda chiedeva la riforma della sentenza pre via ammissione, alla occorrenza, della prova dedotta. Resisteva l'appellata riproponendo la illegittimità . della sanzione e sottolineando che la causa non poteva ricevere soluzione senza sciogliere il nodo dalla legittimità delle indagini affidate alla Lodge. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza, Il Tribunale, udita la relazione del giudice inco ricato e ascoltate le difese delle parti ha riforma to la sentenza impugnata per i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE

te dubitare dellafondatezza degli addebiti mossi alla lavoratrice. In particolare dalle prove testimoniali assurbe à risultato provato che il 25/1/78 la ricorrente vendette a Nova Alessandra un oggetto per li 10.000, registrando lo incasso sensa consegnare lo

scontrino n. 1041 e che questo fu invece consegnato a una successiva acquirente che aveva acquistato altro oggetto da lire 10,000 per il quale fu fatta battuta a zero corrispondente allo scontrino IO46. Il controllo di cassa eseguito trenta minuto dopo ha evidenziato non già un avanzo di lire IO.000, ma'un disavanzo di lire 2000. Così stando le cose, sembra ragionevolmentexpuzzibileimpossibile dare credito alla tesi difensiva dell'errore colposo, sia perchè la mancata consegna dello scontrino appare in funzione di una successiva battuta a zero fatta dopo altre cinque opera zioni di vendita correttamente eseguite, sia perchè, all 🐒 i buon conto, in cassa avrebbero dovuto rinvenirsi E/10.000 che si assumono erroneamente non contabilila zate in occasione della battuta ca zero/Tutti gli elementi concorrono a configurare una appropriazione di cassa di lire IO.000, che la lavoratrice ha tentath di coonestare con il duplice artificio della omessa consegna del primo scontrino e la successiva battuta à zero qualificata dalla consegna dello scontrino precedentemente trattenuto. I furti e le appropiazioni nei grandi magazzini sonom una ben nota realthe il fatto addebitato alla lavoratrice appare una munifestazione di tale realtà. Aggiungusi che l'assienda ha provato testimosialmente

il fatto dell'affidamento della cassa, il 25/I/78, in via esclusiva, alla ricorrente. Tanto basta, ad evviso del Tribunale, per ritenere raggiunta la prova del fatto addebitato il 25/1/78 e posto a fondamento dell'intimato licenziamento. 2-L'appellante lamenta la genericità degli addebiti e sotto tale profilo, solleya una precisa eccezione sulla regolarità formale del procedimento di contestazione. Osserva in proposito il Tribunale che il fatto del 25/I/78 risulta tempestivamente e specificamente contestato, come è dato desumere dalle stesse ammissioni dalla lavoratrice (che ha invocato generici battuta), nonche dalle dichiarazioni rese dal rappresentante sindacale il quale ha riconosciuto che in fane di difesa vorball il funzionario della filiale be esibito alla lavoratrice il rotolo di cassa del 25.1.1978, dal quale era possibile desumere in modo preciso e circostan ziato le "battute" che avevano innescato le indagini azien dali, sboccate da ultimo nel controllo di cassa le cui risultenza erano apparse subito incompatibili con la tesi della non "intenzionalità delle irregolarità di

le argomentazioni che precedono assorbono la accesi...
ni di generricità sollevate a proposito degli altri
dadobiti, polchè il fatto del 95.1.1978 appare avitici

A B PE

Un:

10

e::

C.

del

1.110

Ġ.

1:

keasanta

buttuta.

tmmentegrave, per le ragioni che si diranno, a giusti- 9 ficare la irrogazione della massima sanzione discipli -3.La lavoratrice doveva rendere-una prestazione che-----\_aveva\_per\_oggetto la riscossione-e-la-detenzione di -denaro aziendale e può dirsi che si è avvalsa della propria posizione come\_occasione\_favorevole per appropriarsi di denaro di cui aveva la detenzione inesecuzione e in conseguenza del servizio. Aggiungasi -che il dovere specifico di documentazione (mediante battuta) delle somme in entrata è stato violato con so---risticati artifici, così da rendete irriconoscibile, ex post, l'appropriazione. Orbene, smmbra al Tribunule che un diiffatto inadempimento, ponendosi in contrasto .... con uno specifico obbligo de ciatada pode pertinazione ... funzionalmente collegato alla mansione, abbia determinato una <u>turbativa</u> abbastanza grave da porsi in relazione di incompatibilità con la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La ragione di take convincimento appare anti ca quanto intuitiva: se anche i sorveglianti sono infedoli, chi sorveglierà i sorveglainti? 4. Per la prima volta in appello è stata sollevata la questione, sicuramente grave, della compatibilità dei controlli eseguiti dulla Lodge Service con le Limitazio ni poste dall'art.3 S.c.L .-

10

Secondo la difesa della lavoratrice l'azienda si sarebbe avvalsa di sorveglainti sulla attività lavora tiva senza rispettare le limitazioni imposte dal cita to art.3. I sorveglainti infatti, non erano "noti", nè muniti de contrassegno visibile di reconoscimento.

Sempre secondo la difesa, il carattere illecito de i
controlli si riverberebbe nel processo come causa di
inammissibilità delle prove acquisite con controlli
illeciti.

processuale, a ben vædere, non sembra invocato a proposito. Nella specie è stato addebitato alla lavoratrice una appropriazione di beni aziendali. Trattasi, cioè, di un fatto ascrivibile alla classe degli atti in danno del patromonio aziendale, che l'azienda può accertare anche senza l'osservanza dei limiti posti dall'art. dello 5.d. I. Sottrarre denaro dalla cassa o introdure nella propria borsa, anzichè Mella cassa, dandro provenien te dalla vendita di beni aziendali sono atti che sono fuori dal comportamento dedotto nella proplazione, e che, perciò, non attengono alla ragolare esecuzione della prestazione.

quel momento di lavorare per l'asienda, per realizza

eln altre parole, l'occasione di lavoro, non vele ad uttrarre il furto del dipendente nella area della presta zione, e perciò non può assurgere a condizione di rileven per l'applicazione dell'art. 3 S.d.L.

Come dire che se la condotta del ladro è uno attività che non può correr giuridicamente riconomeinta
come attività lavorativa, non può ricadere sotto le girancie dello art. 3 fallo: in tal caso l'edicata terra
libera di difendere il proprio patrimonio coi controlli
vitemati plè opportuni, nei limiti del ricpetto della

12

libertà e la dignità del lavotatore.

Nella psecie la dipendente della Lodge Sevice si è limitata a contratare in veste di cliente una battuta a zero e la consegna di uno scontrino che non era relativo a quella battuta. La successiva attività aziendale, con particolare riferimento al controllo di cassa eseguito di là a poco, ha consentito di configurare l'irregolarità come un espediente dolosamente preordinato a coonestare un furto.

La dipendente della Lodge non ha eseguito controlli secondo modalità incompatibili con la libertà e la dimità della lavoratrice, poichè, raccontando che una certa cassa, aveva consegnato, con battuta a zero, visibile a tutti uno scontrino per L. 10.000, di era limitata a riferire su un fatto pubblico, contestabile da quanlunque cliente, in quel momento presente, e di cui era venuba a conoscenzacon modalità assolutamente lecite, come sempli ce cliente, che, facendo un acquisto, aveva esercitato il diritto di controllo, ad evitare socucevoli contestazioni, che lo scontrino corrispondesne alla somma la battuta e portasse data del giorno cui si riferivo l'acquisto.

Il discorso esigerebbe, forse, bel altro approfordimento, se l'azienda, si fosse avvalga di personale loden

,	non giá per tutelare til patrimonio aziendale, ma per13
uraria	provare delle_semplici_irregolarità_di_esecuzione_disci-
	plinarmente_rilevanti.In_tal_caso,si_sarebbe sicuramente
es y	in presenza di una violazione del disposto dell'art.3
2 20 24	SdL e non sarebbe inutile chiedersi, come ha fatto
	il Pretore, se il risultato di un controllo illegittimo
eane	potrebbe diventare oggetto di una attività probatoria
-	legittima.
	5-Statuizion¢.
	La sentenza deve essere riformata e l'azienda assolta
0	da ogni domanda.
9 /	Ricorrono giusti motivi per una compensazione totale
1	delle snese dei due gradi.
4,	P.Q.M.
	n totale riforma della sentenza n.1313 Pretore Milano
lel	13/6/78:
ś	1) assolve la Societa COIN dalle domande di I. Castiglioni
	2-dichiara totalmente compensate le spese di entrembi
	i grADI del giudizio.
	Milano, 3/11/78.
	11
9	IL CINCIPLE . Ono fruenazz est
	Direttore of Selone (Salvatore Selone)
1	
10	Depositate in Caraculicula ografica Communication of the Communication o
	(Salvaron Carar)